



COMUNE
DI CERVIA

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI MICROPROGETTI DI INTERESSE LOCALE (LEGGE DEL 28 GENNAIO, N.2)

Approvato con delibera di C.C. n.62 del 20/12/2012



INDICE

- Art. 1** Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione
- Art. 2** Importo delle proposte ammissibili
- Art. 3** Natura e tipologia degli interventi
- Art. 4** Limiti alla presentazione di proposte di microprogetti
- Art. 5** Definizione di “*Gruppi organizzati di cittadini*”
- Art. 6** Requisiti soggettivi del “Proponente”
- Art. 7** Modalità di presentazione della proposta e relativa documentazione
- Art. 8** Nomina del Responsabile del Procedimento del Comune e sue competenze
- Art. 9** Procedimento per l’approvazione o per il diniego della proposta
- Art. 10** Convenzione disciplinante i rapporti tra Comune e Proponente
- Art. 11** Pareri e nulla osta necessari per l’esecuzione dell’opera
- Art. 12** Verifica e validazione del progetto
- Art. 13** Approvazione del progetto
- Art. 14** Agevolazioni
- Art. 15** Requisiti soggettivi dell’esecutore del progetto
- Art. 16** Forme di garanzia e/o assicurazione necessarie per l’esecuzione dei lavori
- Art. 17** Avvio dei lavori
- Art. 18** Poteri di controllo del Comune in fase esecutiva
- Art. 19** Fine lavori e attestazione regolare esecuzione dell’opera
- Art. 20** Manutenzione dell’opera - Obblighi successivi alla realizzazione dell’intervento
- Art. 21** Entrata in vigore del Regolamento



Articolo 1 - Oggetto del regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di presentazione delle proposte e la successiva realizzazione dei *microprogetti di arredo urbano di interesse locale* da parte di cittadini organizzati ai sensi dell'art. 23 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e s.mm.ii.
2. I microprogetti disciplinati dal presente regolamento sono quelli di interesse pubblico che ricadono nel territorio del Comune di Cervia.

Articolo 2 - Importo delle proposte ammissibili

1. Gli interventi dovranno essere presentati corredati degli elaborati di cui all'art. 7 del presente regolamento e potranno rientrare nelle seguenti tre fasce di importo:
 - a. Fino a € 20.000,00;
 - b. Da € 20.001,00 a € 100.000,00;
 - c. Da € 100.001,00 a € 200.000,00 In questa fascia potranno rientrare solamente interventi riguardanti la riqualificazione di aree (strade, progetti unitari di riqualificazione urbanistica ed edilizia)

Gli importi sopra indicati si intendono comprensivi di IVA e di tutti gli oneri necessari alla progettazione e realizzazione degli interventi. L'IVA potrà essere applicata nella misura agevolata del 10% qualora l'intervento abbia ad oggetto le opere di urbanizzazione di cui al n. 127-quinquies e n. 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972.¹

2. In ogni caso l'intervento proposto dovrà avere carattere di autonomia funzionale ed essere di per sé idoneo all'uso pubblico cui è diretto. Interventi che prevedano l'esigenza di stralci di completamento potranno essere eventualmente autorizzati da parte dell'Amministrazione comunale solo nel caso in cui il progetto generale nel suo complesso sia mantenuto nell'ambito dei limiti di cui al comma 1 e dimostri di avere valenza sociale di pubblica utilità.
3. Gli interventi potranno essere proposti prevedendo che:
 - a. il costo complessivo sia totalmente a carico del proponente;

¹ Opere di urbanizzazione primaria e secondaria che possono usufruire del regime Iva agevolato (10%), ai sensi del n. 127-quinquies e del n. 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972.

sono soggette al regime agevolato solo la cessione o la costruzione in appalto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria tassativamente elencate nell'art. 4 della L. 847/1964, successivamente integrato dall'art.44 della L. 865/1971. Le categorie di beni che costituiscono opere di urbanizzazione ai sensi della citata legge sono le seguenti:

Opere di urbanizzazione primaria

strade residenziali;
spazi di sosta o di parcheggio;
fognature;
rete idrica;
rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
pubblica illuminazione;
spazi di verde attrezzato.

Opere di urbanizzazione secondaria

asili nido e scuole materne;
scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore dell'obbligo;
mercati di quartiere;
delegazioni comunali;
chiese ed altri edifici religiosi;
impianti sportivi di quartiere;
centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
aree verdi di quartiere.



- b. l'amministrazione comunale fornisca materiali per pavimentazioni o arredi urbani, ai sensi del vigente regolamento per lavori servizi e forniture in economia approvato con atto C.C. 65 del 28/09/2009.²

In questo caso il proponente dovrà presentare un quadro economico complessivo in modo da consentire il corretto inquadramento dell'intervento in uno dei casi di cui all'art. 2 comma 1, precisando altresì in modo dettagliato i costi che sosterrà direttamente per la realizzazione dell'opera e le somme relative ai materiali corrispondenti alla partecipazione dell'Amministrazione, al fine di poter usufruire delle detrazioni fiscali di cui all'art. 1 comma 2.

Articolo 3 – Natura e tipologia degli interventi

1. Possono costituire oggetto di proposta di microprogetti gli interventi, i lavori od opere pubbliche “*di pronta realizzabilità*” relativi a:

- ✚ Arredo urbano;
- ✚ Verde pubblico;
- ✚ Forestazione urbana;
- ✚ Viabilità (marciapiedi, piazzali, parcheggi ecc.);
- ✚ Sport (aree attrezzate, ecc.)
- ✚ Turismo, Cultura, Attività Sociali (aree destinate a manifestazioni, spettacoli, attività ricreative ecc.)
- ✚ Progetti integrati per la valorizzazione commerciale e turistica della zona di intervento o per la riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano.

2. Gli interventi realizzati su aree pubbliche potranno prevedere:

- a. Il permanere dell'uso esclusivamente pubblico,
- b. La destinazione di parte dell'area complessiva o dell'immobile oggetto di intervento, ad occupazione di suolo pubblico della porzione o all'uso esclusivo delle strutture o immobile stesso da parte del privato proponente, per un periodo che verrà definito in accordo con l'Amministrazione comunale in conformità a quanto previsto nei successivi articoli, purché venga mantenuta la destinazione pubblica.

Articolo 4 - Limiti alla presentazione di proposte di microprogetti

1. Non saranno accolte proposte di microprogetti:

- a) che siano presentati da proponenti privi dei requisiti indicati dal presente regolamento
- b) non conformi agli strumenti urbanistici comunali o sovra comunali vigenti, che siano carenti di presupposti tecnici o giuridici richiesti dalla vigente normativa;

Regolamento Art. 9 - Partecipazione dei cittadini alla realizzazione di interventi in economia

1. Possono effettuarsi in economia, con il sistema del cottimo fiduciario o con il sistema misto, interventi di miglioramento dei servizi comunali non previsti tra quelli di prossima realizzazione nei programmi dell'amministrazione, chiesti da cittadini singoli o associati anche mediante i consigli di zona.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, persone o imprese assumono la fornitura o il servizio con l'obbligo di provvedere con i propri mezzi; l'occorrente materiale può in tutto o in parte essere messo a disposizione dal Comune. Ogni altra spesa resta a carico del richiedente.

3. Per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 1 viene osservata la seguente procedura:

a) il responsabile del procedimento stabilisce un accordo con persone o imprese indicate dal richiedente che siano in grado di portare a termine l'intervento nelle forme, nei modi e nei termini ritenuti più convenienti per l'Amministrazione Comunale.

Tale accordo, sottoscritto dal Dirigente competente, prevederà tutte le indicazioni per una corretta e regolare esecuzione dell'intervento e sarà corredato dalla ripartizione dei lavori fra le parti in particolare con riferimento a quanto previsto al comma 2 e da apposito progetto debitamente approvato;

b) ultimato l'intervento il responsabile del procedimento ne accerta la regolare esecuzione e, ove ne ricorrano gli estremi, contesta eventuali infrazioni o inadempimenti entro 30 giorni dall'ultimazione dell'intervento medesimo.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli altri articoli del presente regolamento.

Servizio Amministrativo

Settore Lavori Pubblici - Sviluppo Economico e Residenziale

Piazza XXV Aprile, 11 - 1° piano

Tel. 0544.979.191 - 0544.979.181 Fax 0544.914.902

✉ serv-ammlpp@comunecervia.it

Comune di Cervia

P.iva/CF 00360090393

4 di 13

Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)

Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340

✉ comune.cervia@legalmail.it

🌐 www.comunecervia.it



- c) in contrasto con azioni o progetti inseriti negli strumenti di pianificazione o programmazione dell'ente;
 - d) per i quali si renderebbero necessari procedimenti espropriativi;
 - e) che richiedono un cofinanziamento, da parte di altri soggetti pubblici o privati, non certo al momento della presentazione del progetto all'Amministrazione comunale.
 - f) che richiedono/prevedono l'apporto dei dipendenti tecnici comunali o di altri professionisti (direzione lavori, sicurezza ecc.) il cui onere sia posto a carico del Comune;
2. Eventuali deroghe potranno essere accordate per i soli casi di cui alle lettere e) ed f) in sede di approvazione della proposta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 – Definizione di “Gruppi organizzati di cittadini”

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 possono presentare proposte operative di pronta realizzabilità “*gruppi di cittadini organizzati*” (denominati di seguito “*Proponente*”).
2. Per “*gruppi di cittadini organizzati*” si intendono:
 - a. Persone fisiche e/o giuridiche associate in forma stabile o temporanea;
 - b. Consorzi e Cooperative di qualsiasi natura;
 - c. Comitati e Fondazioni, Circoli, Organizzazioni (es. ONLUS);
 - d. Altre forme associative secondo l'ordinamento giuridico vigente (gruppi familiari – art. 29 e seg. Costit. -, Comunione – art. 1100 e seg. C.C. -, ecc.)
3. I gruppi di cittadini, non rientranti tra le precedenti tipologie e privi di personalità giuridica autonoma, dovranno costituirsi in Raggruppamento, Associazione o Consorzio temporaneo, esplicitando il conferimento del mandato collettivo tramite scrittura privata.
4. La proposta dei soggetti temporaneamente raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti:
 - a. del Comune;
 - b. del soggetto esecutore di cui al successivo art. 9 (se diverso dal Proponente);
 - c. dei terzi in genere e dell'Autorità pubblica.
5. È consentita la presentazione di proposte da parte di gruppi di soggetti (tra quelli indicati al precedente comma 2) anche se non ancora costituiti. In tal caso la proposta per la realizzazione del microprogetto deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento od il consorzio temporaneo e contenere l'impegno che, nel caso di autorizzazione alla realizzazione dell'opera, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un mandatario o capogruppo da indicare in sede di proposta, il quale stipulerà la convenzione di cui al successivo art. 10 in nome e per conto proprio e dei mandanti.
6. Il mandante (o capogruppo) sarà il referente unico per il Comune per l'intero gruppo. Ogni comunicazione, accordo formale intercorso tra il Comune e il mandante si intenderà noto e sarà vincolante per tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio temporaneo.

Articolo 6 - Requisiti soggettivi del Proponente

1. Potranno presentare proposte di microprogetti, i soggetti in possesso di adeguati requisiti di ordine generale e morale, da attestare, contestualmente alla presentazione della proposta, mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.



2. Nel caso di gruppi di soggetti la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti e/o legali rappresentanti dei soggetti raggruppati.
3. Il Comune provvederà ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto di autocertificazione ai sensi dell'art. 43 del citato DPR 445/2000 in sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi e a richiedere al competente ufficio, relativamente ai soggetti dichiaranti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 21 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 oppure le visure di cui all'art. 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

Articolo 7 - Modalità di presentazione della proposta e relativa documentazione

1. Le proposte per la realizzazione dei microprogetti dovranno essere redatte utilizzando i fac simili scaricabili dal sito del Comune di Cervia www.comunecervia.it nella sezione dedicata alla modulistica. Dovranno pervenire all'ufficio Protocollo del Comune di Cervia corredate dalla seguente documentazione:
 - a) **Domanda di presentazione del microprogetto**, in carta semplice, sottoscritta dal soggetto Proponente. Qualora il soggetto proponente sia una persona giuridica la domanda dovrà essere sottoscritta dal/dai legale/i rappresentante/i della società, consorzio stabile, cooperativa ecc.. Nel caso di soggetti riuniti in associazioni temporanee o consorzi non ancora costituiti, la domanda dovrà essere sottoscritta da parte tutti i soggetti, persone fisiche e/o giuridiche che faranno parte della futura Associazione o Consorzio temporaneo. Alla domanda dovranno essere allegate le fotocopie dei documenti di identità di tutti i soggetti firmatari come sopra specificati.
 - b) **Documentazione Progettuale:**
 - I. Per interventi di importo complessivo inferiore o uguale a **€ 20.000,00** dovrà essere presentata:
 - i. una relazione generale che descriva l'intervento, le finalità, definisca l'ubicazione, le aree o strutture coinvolte;
 - ii. una stima dell'intervento anche definita su preventivi di spesa riportanti una indicazione dei costi per ciascuna lavorazione prevista.
 - II. Per interventi di importo compreso tra **€ 20.001,00 a € 100.000,00**: è richiesto uno studio di fattibilità corredato da:
 - i. Una relazione generale che descriva compiutamente l'ubicazione, le aree o strutture coinvolte, la finalità, le caratteristiche tecniche e funzionali dell'intervento, un'analisi sommaria delle tecniche di costruzione - realizzazione, i tempi di realizzazione,
 - ii. Una o più planimetrie per l'individuazione univoca dell'area di intervento e della proposta progettuale
 - iii. Un calcolo sommario della spesa che consenta di individuare l'importo delle lavorazioni, delle forniture / servizi, i costi per la sicurezza, precisando quali costi siano a carico del privato e quali facciano espressamente riferimento alle parti dell'intervento che verranno destinate ad esclusivo uso pubblico.
 - III. Per interventi di importo compreso tra **€ 100.001,00 a € 200.000,00** riguardanti la riqualificazione di aree (strade, progetti unitari di riqualificazione urbanistica ed edilizia) dovrà essere presentato uno studio di fattibilità corredato di :
 - i. Una relazione generale che descriva compiutamente l'ubicazione, le aree o strutture coinvolte, la finalità, le caratteristiche tecniche e funzionali dell'intervento, un'analisi sommaria delle tecniche di costruzione - realizzazione, i tempi di realizzazione,
 - ii. Elaborati grafici che descrivano l'area di intervento e le soluzioni progettuali di riqualificazione proposte,



- iii. Un calcolo sommario della spesa che consenta di individuare l'importo delle lavorazioni, delle forniture / servizi, i costi per la sicurezza, precisando quali costi siano a carico del privato e quali facciano espressamente riferimento alle parti dell'intervento che verranno destinate ad esclusivo uso pubblico.
- iv. Un disciplinare tecnico/capitolato d'appalto che regoli i rapporti con la ditta esecutrice e le modalità di esecuzione dei lavori
- v. Elenco delle diverse professionalità che saranno coinvolte: Progettisti, Direttori dei Lavori, Responsabili della sicurezza, Impiantisti, Strutturisti ecc. se già nominati o con impegno a nominarli a propria cura ed onere.
- vi. dichiarazione relativa al possesso dei requisiti necessari per il soggetto esecutore dell'opera.

Ogni altro documento o elaborato ritenuto necessario dal Responsabile del Procedimento dovrà essere indicato nella convenzione di cui all'art. 10.

Articolo 8 - Nomina del responsabile del procedimento del Comune e sue competenze

1. Al fine di consentire la presentazione di proposte coerenti con i criteri del presente regolamento, i Proponenti potranno chiedere, ai Responsabili dei Servizi Tecnici interessati (Viabilità, Progettazione, Verde) o loro delegati, pareri preliminari informali sulle soluzioni, modalità ed ammissibilità degli interventi da proporre. Se il parere viene chiesto con risposta formale, la richiesta deve contenere una breve descrizione dell'intervento ed il parere deve essere reso entro 15 giorni dalla richiesta. I Responsabili di Servizio svolgono funzioni di coordinamento dei Responsabili di Procedimento.
2. Al ricevimento della proposta da parte del Proponente, il Dirigente competente per materia assegna la pratica ad uno dei propri dipendenti, che diviene, di fatto, Responsabile Unico del Procedimento il quale provvederà a comunicare al Proponente l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 es.m.i.
3. Il Responsabile del Procedimento svolgerà le funzioni previste dall'art. 6 della Legge 7 agosto 2000, n. 241, dall'art. 10 del D.lgs. 163/2006 e dall'art. 10 del DPR 207/2010 in quanto compatibili con la natura del procedimento, procedendo alla verifica della fattibilità del progetto presentato, valutandone gli aspetti tecnici, economici ed amministrativi.
4. Il responsabile del procedimento ha l'esclusiva competenza amministrativa e di controllo al fine di garantire il rispetto delle norme e la conformità all'interesse pubblico dell'intervento sia in fase di proposta, sia in fase di realizzazione. In nessun momento assume i requisiti di responsabile dei lavori secondo le definizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 non sussistendo le condizioni di cui all'art. 89, comma 1;
5. Lo svolgimento delle specifiche attività di RUP determinerà la corresponsione allo stesso dell'incentivo previsto all'art. 92 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. La somma corrispondente all'incentivo dovuto per ciascun intervento sarà a carico dell'Amministrazione e troverà copertura finanziaria su apposito capitolo di spesa del bilancio comunale. L'incentivo potrà essere liquidato solo a seguito di completamento e regolare esecuzione delle opere sulla base del consuntivo certificato.

Articolo 9 - Procedimento per l'approvazione o il diniego della proposta

1. Se la proposta presentata risponde ai requisiti di legge e del presente regolamento, il Responsabile del procedimento completerà l'istruttoria, valutandone la fattibilità tecnica e la compatibilità con gli strumenti di programmazione dell'ente, nei 30 giorni successivi al ricevimento della proposta stessa, e proponendo, negli ulteriori 15 giorni, l'approvazione alla Giunta Comunale.
2. Per interventi di importo inferiore o uguale a € 20.000,00 il progetto sarà approvato, su indicazione del Responsabile del Procedimento, con Determina Dirigenziale.
3. Qualora la documentazione presentata risulti non chiara o incompleta, il RUP potrà chiedere al Proponente documentazione integrativa. La richiesta potrà essere trasmessa con raccomandata AR, con posta certificata o via fax ed i tempi d'istruttoria di cui al comma 1 si intendono interrotti dalla data della richiesta stessa, per riprendere dalla data di arrivo della integrazione richiesta.



4. la proposta sarà archiviata senza ulteriore comunicazione se le integrazioni non verranno fornite nel termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di integrazione (attestata dall'avviso di ricevimento, dalla data della PEC o dalla data di trasmissione del fax) .
5. Sulla base dell'istruttoria del RUP, la Giunta Comunale o il Dirigente potranno motivatamente respingere la proposta, qualora dalla stessa non si rilevino elementi di prevalente pubblico interesse e/o pubblica utilità.
6. Nel caso la proposta presentata preveda l'utilizzo di materiale fornito dall'Amministrazione ai sensi del precedente art. 2, comma 3, lett. b), il RUP provvede a verificare la disponibilità del materiale. In caso di esito negativo della verifica, provvede a comunicarlo tempestivamente al Proponente, sospendendo l'istruttoria, indicando la necessità di manifestare la volontà di proseguire nella realizzazione del progetto facendosi carico direttamente dei relativi costi. Il Proponente dovrà presentare la dichiarazione richiesta ed eventualmente il quadro economico di progetto rettificato, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. In assenza di risposta si procederà come al precedente comma 4.
7. Qualora la proposta sia manifestamente irrealizzabile o in contrasto con le norme o con il presente regolamento, il Responsabile del Procedimento adotterà, entro 20 giorni dal suo ricevimento, un motivato provvedimento di diniego, da notificarsi al Proponente a mezzo di raccomandata A.R. o pec...Nel provvedimento di diniego dovranno essere indicate le ragioni del rigetto della proposta e l'Autorità presso la quale è possibile presentare ricorso al provvedimento di rigetto.
8. La mancata approvazione della proposta non comporta alcun riconoscimento economico per risarcimento spese, danni o indennizzi di qualsiasi natura e non si darà luogo alla corresponsione dell'incentivo di progettazione.

Articolo 10 - Convenzione disciplinante i rapporti tra Comune e Proponente

1. Nel caso in cui, in base a quanto previsto dell'art. 9, la proposta progettuale sia approvata dall'Amministrazione comunale, i rapporti con il Proponente dovranno essere disciplinati da apposita convenzione che tenga conto delle caratteristiche specifiche dell'intervento.
2. Dal comma precedente sono esclusi gli interventi di cui all'art. 1, comma 1 lett. a), per cui sarà rilasciata apposita autorizzazione con la definizione delle relative prescrizioni tecniche, in analogia ai provvedimenti per l'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico e/o manomissione di suolo pubblico,
3. La convenzione dovrà contenere le indicazioni minime di seguito riportate:
 - a) L'indicazione della persona fisica (o di uno o più legali rappresentanti di una persona giuridica) con piena ed incondizionata rappresentanza di tutti i soggetti facenti parte del Proponente;
 - b) L'assunzione a carico del Proponente di tutti gli oneri di natura economica scaturenti dalla realizzazione del microprogetto, ovvero indicazione espressa di eventuali oneri posti a carico del Comune;
 - c) I tempi previsti per la redazione del livello di progettazione appaltabile e per l'esecuzione delle opere;
 - d) L'obbligo di acquisire tutti i pareri ed i nulla osta necessari, ovvero, l'onere in capo al Comune di acquisire tali pareri e/o nulla osta attraverso conferenze di servizi o accordi di programma;
 - e) La presentazione, per gli interventi di importo compreso tra € 100.000,00 e € 200.000,00, di una garanzia fideiussoria definitiva per la corretta esecuzione della proposta, come indicato dal successivo art. 15, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'intervento ai sensi dell'Art. 113 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.;
 - f) Le ipotesi di recesso e risoluzione del rapporto convenzionale;
 - g) L'obbligo, in carico al proponente, di rifacimento dei lavori non eseguiti a regola d'arte, o dei vizi eventualmente emersi entro i due anni successivi come indicato dall'art. 20 del presente regolamento, nonché di ripristino di danni eventualmente causati a strutture o infrastrutture pubbliche (servizi – sottoservizi – impianti ecc.) nell'area di intervento;
 - h) Le modalità di risoluzione delle controversie tra il soggetto Proponente ed il Comune;
 - i) L'acquisizione automatica delle opere realizzate a titolo originario al patrimonio indisponibile del Comune;
 - j) Il trasferimento del diritto di proprietà, (o altro diritto reale), a favore del Comune, qualora le opere vengano eseguite in parte su aree e/o immobili privati di interesse pubblico;
 - k) Le modalità di fruizione delle agevolazioni integrative di cui al successivo art. 14;



- l) L'accettazione espressa delle norme di cui al presente regolamento.

Articolo 11 - Pareri e nulla osta necessari per l'esecuzione dell'opera

1. I pareri, visti e nulla osta previsti dalla normativa vigente in rapporto alla natura, consistenza, tipologia e destinazione dell'opera, inclusi quelli rilasciati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, ove necessari alla realizzazione dell'intervento, potranno essere acquisiti direttamente dal Proponente (o da parte dei suoi tecnici) ovvero, su richiesta del Proponente stesso, nell'ambito di una specifica conferenza dei servizi decisoria sul progetto definitivo, su iniziativa del Comune
2. Sarà compito del Responsabile del Procedimento accertare che tutti i suddetti pareri e nulla osta siano stati acquisiti preventivamente all'avvio dei lavori.

Articolo 12 – Verifica e validazione del progetto

1. Il progetto appaltabile provvisto di tutti i suddetti pareri e nulla osta, dovrà essere sottoposto, prima dell'approvazione da parte dell'amministrazione comunale, alla verifica ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163 da parte del Responsabile del Procedimento.
2. Per i progetti di importo superiore a € 100.000,00, qualora ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si rendesse necessaria una verifica od un supporto alla verifica da parte di soggetti diversi dal Responsabile del Procedimento, i relativi oneri saranno posti a carico del soggetto Proponente.

Articolo 13 - Approvazione del progetto

1. Il progetto da sottoporre all'approvazione, redatto in conformità all'art. 7 del presente regolamento, dovrà essere completo da tutti i contenuti, elaborati e documenti che verranno indicati nella convenzione di cui all'art. 10, da definire in relazione alla tipologia e all'importo dell'intervento proposto..
2. L'approvazione del progetto, redatto in conformità agli strumenti urbanistici e corredato di tutti i visti, pareri e nulla osta necessari, sostituisce il permesso di costruire e le autorizzazioni di competenza comunale necessarie all'esecuzione dei lavori, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D.P.R. 380/2001 e dall'art. 7 della L.R. 31/02, nel rispetto dei vincoli posti dalle norme stesse, comprese le autorizzazioni al taglio stradale ed allo scavo in area pubblica, restando come onere a carico dell'impresa la richiesta di ordinanza di regolamentazione della circolazione;
3. Il soggetto Proponente non potrà dare avvio ad alcuna lavorazione od opera senza la preventiva approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione comunale.

Articolo 14 – Agevolazioni

1. Con l'approvazione del progetto appaltabile da parte dell'Amministrazione comunale, l'intervento proposto assume particolare interesse pubblico.
2. La realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento, in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art.23 della richiamata L. 2/2009, .. *“non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. I contributi versati per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino all'attuazione del federalismo fiscale, ammessi in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che li hanno erogati, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all'art. 1 della L. 27/12/1997 n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. [...]*³

³ Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"
1. Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio (2).



3. Al fine di favorire gli interventi di iniziativa privata, l'Amministrazione potrà riconoscere ed approvare ulteriori agevolazioni sulla base delle richieste formulate dal Proponente e per interventi di rilevante interesse pubblico. Le agevolazioni concordate andranno puntualmente inserite nella convenzione di cui all'art. 10.
4. Potranno essere riconosciute, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti agevolazioni :
 - a) Nel caso l'intervento su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune preveda in occupazione di suolo pubblico di parte dell'area o uso delle strutture o attrezzature realizzate a favore del Proponente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 - comma 4 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 49 del D.Lgs 507/94, dall'art. 8 " Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane" della L. Regione Emilia Romagna n. 14 del 05/07/199, l'Amministrazione, potrà esonerare il Proponente dal pagamento della Tassa per l'Occupazione Suolo Pubblico. per il periodo necessario alla realizzazione dell'intervento e per un ulteriore periodo di minimo 2 (due) anni solari fino ad un massimo che verrà definito nella convenzione di cui al precedente art. 10, fermo l'obbligo della relativa denuncia al competente servizio nei termini di legge. L'esonero decorrerà dal giorno successivo alla data di redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori. La convenzione di cui all'art. 10 disciplinerà altresì la decadenza dall'agevolazione ed eventuali sanzioni nel caso di lavori non eseguiti a regola d'arte, o in contrasto con il progetto approvato dall'amministrazione comunale. La decadenza dall'agevolazione

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento⁽³⁾.

1-bis. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione⁽⁴⁾.

2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo⁽⁵⁾.

3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche o della società Poste italiane S.p.A., in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se dovuta⁽⁶⁾.

4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001, per una quota pari al 36 per cento⁽⁷⁾.

7. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare⁽⁸⁾.

8. I fondi di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalità di cui alla medesima lettera b).

9. ...⁽⁹⁾.

10. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione stessa.

11. ...^{(10) (11)}.



comporta che l'amministrazione provvederà al recupero della T.O.S.A.P. non versata con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di legge;

- b) Nel caso di interventi su aree destinate a servizi pubblici (aree per la sosta a pagamento, carico / scarico merci, aree sosta handicap, servizi di trasporto pubblico ecc.) potranno essere riservate aree ad uso esclusivo del proponente a condizione che dal progetto presentato risulti evidentemente che la fruibilità degli spazi destinati ai servizi pubblici esistenti non viene ridotta dall'intervento rispetto alla configurazione ante intervento. La convenzione potrà prevedere, nel caso l'intervento riguardi parchi gioco, aree ricreative o sportive, ecc. un uso esclusivo a favore del proponente limitato, ad esempio, a particolari giorni o fasce orarie, sempre garantendo un utilizzo compatibile con la fruizione pubblica.
- c) Qualora il proponente sia il titolare di un'attività commerciale, o si occupi di attività culturali, ricreative ecc., sarà consentita l'individuazione, nell'ambito del progetto presentato, di uno spazio da destinare alla promozione dell'attività stessa, nel rispetto della vigenti disposizioni del Codice della Strada e del Regolamento comunale degli impianti pubblicitari, per un periodo di tempo da definire con la convenzione di cui all'art. 10.

Articolo 15 - Requisiti soggettivi dell'esecutore del progetto e modalità per la sua scelta

1. Indipendentemente dalla fascia di importo di cui all'art. 2, per i lavori di importo netto inferiore ad € 150.000,00 il Proponente potrà avvalersi di ditte od operatori locali in possesso di adeguati requisiti, esperienza e struttura tecnica od operare direttamente se in possesso dei medesimi requisiti;
2. Per gli interventi di importo superiore a € 150.000,00 il Proponente dovrà avvalersi di ditte in possesso della certificazione SOA per le categorie di iscrizione compatibili per importi e categorie con i lavori da eseguire;
3. Qualora il soggetto Proponente (o un componente del gruppo di proponenti) possieda i requisiti di cui al precedente comma, potrà eseguire i lavori direttamente, senza alcun affidamento ad altra ditta.
4. Il proponente dovrà in ogni caso attenersi alla vigente normativa in tema di subappalto, regolarità contributiva, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ecc.
5. Il Proponente, nei confronti dei soggetti che realizzeranno l'intervento, ha la funzione di committente ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs 81/2008, pertanto, in conformità con l'art. 90 del medesimo decreto e nel rispetto della norma citata, per esecuzione dell'opera potrà avvalersi di soggetti terzi, appositamente incaricati, per l'espletamento delle funzioni di "responsabile dei lavori", coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione, nonché per la progettazione e direzione lavori, assistenza di cantiere ed ogni altra attività correlata

Articolo 16 - Forme di garanzia e/o assicurazione necessarie per l'esecuzione dei lavori

1. Contestualmente alla sottoscrizione della convenzione il soggetto Proponente dovrà presentare, per gli interventi di importo superiore a € 100.000,00 la cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione dei lavori. La cauzione definitiva dovrà essere conforme per entità, forma, natura e caratteristiche a quanto dettato dall'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
2. Prima dell'avvio del cantiere, sempre che il Responsabile del Procedimento non ne escluda la necessità in rapporto all'esiguità del costo dell'intervento, il soggetto esecutore dovrà presentare polizza assicurativa nei modi e nei termini definiti dall'art. 125 D.P.R. n. 207/2010;
3. Il Responsabile del Procedimento potrà chiedere, in rapporto alla natura ed all'entità dei lavori, polizze assicurative integrative o speciali a tutela dei potenziali rischi che l'esecuzione dei lavori potrebbe cagionare al Comune o a terzi.

Articolo 17 - Avvio ai lavori



1. L'avvio dei lavori dovrà avvenire, in raccordo con l'attività dell'Amministrazione comunale e in periodi compatibili all'avvio della stagione estiva, entro 6 mesi dalla comunicazione al proponente dell'approvazione del progetto appaltabile, salvo che sia previsto un termine diverso nella convenzione di cui all'art. 10.
2. Per interventi superiori a 20.000 €, il proponente dovrà dotarsi di un Direttore lavori per il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'intervento secondo quanto previsto dall'art. 147 e ss. del DPR 207/2010.
3. All'atto della consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige apposito verbale con cui si dà atto della data, dello stato dei luoghi e del termine convenzionale per il completamento dell'opera. Il suddetto verbale dovrà essere sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, dal Proponente, dal Soggetto esecutore e dal Direttore dei Lavori. Per lavori di importo inferiore a 20.000 € il verbale sarà redatto dal RUP e sottoscritto dal Proponente o da suo delegato
4. L'area di cantiere (o di intervento), se di proprietà comunale, viene consegnata ai fini della sola esecuzione delle opere oggetto di convenzione. Di tale aspetto il Responsabile del Procedimento deve darne atto nel verbale suddetto.
5. Tutte le attività propedeutiche all'avvio dei lavori sono a carico del Proponente e/o del soggetto esecutore.
6. Se l'area di cantiere non è totalmente immediatamente disponibile si potrà procedere ad una consegna parziale e/o frazionata a condizione che di ciò venga dato atto nel verbale di consegna dei lavori e sia accettato senza eccezioni dal soggetto Proponente e dal soggetto esecutore. In assenza di tale accettazione non si potrà procedere alla consegna dei lavori sino a quando permangono le cause dell'indisponibilità dell'area.
7. Resta a carico dell'impresa esecutrice dell'intervento l'onere della richiesta di ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale.

Articolo 18 – Poteri di controllo del Comune in fase esecutiva

1. Il Proponente, e attraverso questo il soggetto esecutore, si assumono l'obbligo di consentire in qualsiasi momento al Responsabile del Procedimento ed al personale interno od esterno da questi incaricato, il libero accesso al cantiere ed alle opere parzialmente o totalmente eseguite.
2. Il Responsabile del Procedimento potrà esercitare in qualsiasi momento tutte le forme di verifica e controllo che riterrà opportune senza alcuna limitazione di sorta.

Articolo 19 - Fine lavori e attestazione regolare esecuzione dell'opera

1. La fine dei lavori deve essere accertata dal Responsabile del Procedimento, su indicazione del Proponente, mediante apposito verbale di constatazione dell'ultimazione dell'opera, da cui si evinca:
 - i. la data di ultimazione dei lavori;
 - ii. il completamento delle opere;
 - iii. lo stato dei luoghi in rapporto a quanto previsto nel progetto approvato.
2. Le opere realizzate di importo superiore a 20.000 € saranno assoggettate a certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con il Responsabile del Procedimento.
3. Qualora ritenuto necessario dal Responsabile del Procedimento potranno essere effettuate verifiche, prove, sondaggi ed accertamenti integrativi rispetto a quelli previsti dalla convenzione o quelle autonomamente disposte dal Direttore dei Lavori. Tali accertamenti integrativi saranno posti a carico del Comune.

Articolo 20 – Manutenzione dell'opera - Obblighi successivi alla realizzazione dell'intervento

1. L'onere della manutenzione straordinaria delle opere viene trasferito al Comune dopo l'avvenuta cessione gratuita delle opere stesse. Ove previsto le opere dovranno essere coperte da garanzia per la durata di due anni a partire dalla data di emissione del certificato/verbale di cui all'art. 19, al fine di verificare la corretta esecuzione e la qualità dei materiali a seguito d'uso, nonché la corrispondenza al certificato di regolare esecuzione per le parti non rilevabili in sede di sopralluogo di verifica finale. Resta ferma la garanzia decennale sull'esecuzione prevista dall'art. 1669 del Codice civile



2. Il Proponente è tenuto a sostenere gli oneri connessi alla manutenzione ordinaria del bene, per la parte di opera realizzata ed occupata in uso esclusivo, nel rispetto degli adempimenti dettati dalla normativa vigente o secondo gli standard di corretta manutenzione, per la durata che verrà definita in sede di sottoscrizione della convenzione o dell'autorizzazione dirigenziale.

Articolo 21 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività del relativo atto di approvazione.